



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**COPIA**

**N. 60 Data 13/07/2018**

OGGETTO ; Contenzioso Comune di Sarroch/Saras-Sarlux in materia di tassa Rifiuti. Autorizzazione e approvazione atto di Conciliazione ex articolo 48 del D.Lgs. 546/1992 a definizione della controversia pendente e mandato al legale di fiducia nominato per la relativa sottoscrizione.

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **Tredici** del mese di **Luglio** alle ore **13:25**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1	SALVATORE MATTANA	Sindaco	Si	
2	GUIISO EFISIO ANDREA	Vicesindaco		Si
3	CASCHILI ANDREA	Assessore	Si	
4	MELIS MANUELA	Assessore		Si
5	SALIS MASSIMILIANO	Assessore	Si	
6	SPANO MANUELA	Assessore	Si	

Presiede il sig. **SALVATORE MATTANA** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il **Dott.ssa Lucia Pioppo**, Segretario, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

**PARERE TECNICO**

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 03/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-FIT - AREA FINANZIARIA E TRIBUTI**  
**SERRA ANTONELLA**  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 27 dicembre 2016 il Comune di Sarroch ha notificato a Sarlux l'avviso di accertamento n. 3/2016 con riferimento all'anno 2011, con il quale accertava una maggiore TARSU e addizionali per Euro 797.589,00 applicando sanzioni per Euro 398.795,00 ed interessi per Euro 53.346,00;
- l'avviso di accertamento di cui sopra faceva seguito ad analoghi accertamenti emessi dal Comune di Sarroch per gli anni dal 2004 al 2010, tutti impugnati da Saras Spa e Sarlux srl che contestavano l'assoggettabilità a tassa dei locali e delle aree indicate, in base al disposto dell'articolo 62 del Decreto Legislativo 507/93;
- il suddetto avviso di accertamento è stato elaborato assoggettando a tassazione locali ed aree tassabili in base all'articolo 62 del Decreto Legislativo 507/93 e all'articolo 6 del Regolamento Comunale vigenti;
- i dati delle superfici oggetto di accertamento sono stati desunti dagli elaborati planimetrici agli atti del Comune, con esclusione del vero e proprio opificio in cui si producono rifiuti derivanti da lavorazioni industriali non soggetti a tassazione, in quanto in precedenza il Comune non è mai stato autorizzato dalla Società ad effettuare una rilevazione in loco per accertare l'effettiva natura e dimensione delle superfici;
- in data 24.02.2017 la Società ha presentato istanza di accertamento con adesione ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997 n°218, per instaurare il contraddittorio con l'Ente al fine di pervenire ad una ricognizione condivisa delle aree (in particolare quelle scoperte) soggette al tributo sulla base della presenza umana e della effettiva potenzialità a produrre rifiuti solidi urbani;
- in data 12.05.2017 è avvenuto un incontro tra le parti ed è iniziato il contraddittorio per la definizione dell'accertamento;
- in quella stessa sede, le parti hanno concordato di disporre un sopralluogo congiunto in contraddittorio per la rilevazione, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, delle aree contestate con l'intento di individuare le superfici effettivamente assoggettabili alla tassazione in base alla normativa ed al regolamento vigenti;
- per dar corso al suddetto sopralluogo le parti hanno nominato i rispettivi tecnici, competenti in materia ed abilitati all'accesso negli stabilimenti industriali concordando le tempistiche entro cui procedere alle rilevazioni;
- per motivi organizzativi e di sicurezza non è stato possibile rispettare le tempistiche concordate, per cui erano in scadenza i termini per la presentazione del ricorso;
- avverso l'avviso di accertamento TARSU 2011, Sarlux ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari;
- l'udienza di trattazione del merito, a seguito di rinvio disposto dalla Commissione su istanza congiunta delle parti, è stata fissata per il giorno 23 luglio 2018;
- in data 30.11.2017 si è svolto in contraddittorio il sopralluogo precedentemente concordato tra parti, a seguito del quale è stata elaborata dai tecnici nominati una relazione congiunta sulle rilevazioni effettuate, presente nel fascicolo d'ufficio;
- nelle more, alla società è stato notificato l'avviso di accertamento in materia di TARSU relativo all'anno 2012;
- in data 07.02.2018 è stata presentata nuova istanza di accertamento con adesione da parte della Società per l'annualità 2012 per l'instaurazione di un nuovo contraddittorio, sulla base di quanto rilevato in sede di sopralluogo;
- le parti si sono riunite per lo svolgimento del contraddittorio, in occasione del quale la società ha proposto l'esclusione dalla tassazione di alcune aree oggetto di accertamento, l'ufficio ricevuta la proposta e valutata, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 507/93 e del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa ha individuato la possibilità di esclusione da tassazione solo per alcune delle aree indicate dalla Società, ed ha confermato l'applicabilità del tributo per le restanti aree, come meglio indicato nel dettaglio della proposta di atto di conciliazione allegato alla presente;
- a seguito dell'esperimento della procedura di adesione, raggiunto l'accordo circa l'analitica individuazione e determinazione delle superfici tassabili, è stato emesso l'atto di adesione con il quale è stato definito l'atto di accertamento notificato alla società per l'annualità 2012, regolarmente controfirmato dalle parti;

CONSIDERATO che:

- il contenzioso di cui sopra dura da ben 10 anni e non è prevedibile una sua definizione in tempi brevi, visti i ricorsi pendenti in Commissione Regionale;
- l'accertamento con adesione relativo all'annualità 2012 può costituire la base per la definizione in

conciliazione della controversia relativa all'annualità Tarsu 2011 in virtù delle stesse condizioni applicabili ad invarianza di norme e disposizioni regolamentari;

- Il Giudice Tributario, ove proseguisse il giudizio, farebbe riferimento alle risultanze del sopralluogo con conseguente accoglimento parziale del ricorso di Sarlux.

CONSIDERATI, altresì i costi che l'Amministrazione deve sostenere, in alternativa alla conciliazione, per i giudizi di 2° grado e Cassazione;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n°21 del 01.03.2018 avente per oggetto: "Atto di indirizzo al Responsabile dell'area finanziaria e tributi per la prosecuzione dei procedimenti relativi al contenzioso in materia di TARSU – Comune di Sarroch – Società Sarlux srl." anche in sede extragiudiziale e con la quale si autorizzava la definizione dell'accertamento con adesione;

RICHIAMATA altresì, la relazione del Legale Avvocato Italo Doglio, ove si evince che l'Ente, qualora non aderisse alla proposta conciliativa, il Giudice Tributario farebbe riferimento alle risultanze del sopralluogo con conseguente accoglimento parziale del ricorso Sarlux;

RITENUTO:

- Che la competenza ad autorizzare la conciliazione per la definizione della lite appartenga alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione a stare in Giudizio;
- Di dare mandato, per la sottoscrizione del relativo atto di Conciliazione, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, al Legale a suo tempo nominato;

DATO ATTO che, successivamente all'eventuale perfezionamento della conciliazione verrà adottata una determinazione per l'accertamento del credito;

PRESO ATTO delle motivazioni di convenienza per l'Ente all'adesione alla conciliazione;

VISTO l'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267 che disciplina le competenze della Giunta Comunale;

ACQUISITI i pareri relativi alla regolarità tecnica amministrativa espressa ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL, alla conformità amministrativa alle leggi, statuto e regolamenti espresso ai sensi dell'art. 97 del T.U.EE.LL;

Ad unanimità di voti palesemente espressi:

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) Di autorizzare la conciliazione ex articolo 48 del Decreto Legislativo 546/1992 con la società Sarlux srl sul ricorso iscritto a R.G.R. n°462/2017 relativo all'avviso di accertamento TARSU 2011.
- 2) Di approvare, per le ragioni esposte in premessa l'atto di Conciliazione allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi l'adozione di tutti gli atti conseguenziali.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Sindaco**  
**SALVATORE MATTANA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

**Il Segretario**  
**Dott.ssa Lucia Pioppo**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*